



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 08 aprile 2025, composta dai Magistrati:

- Salvatore	PILATO	- Presidente
- Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
- Antonio	TEA	- Primo Referendario
- Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario
- Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
- Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario
- Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario
- Mara	ROMANO	- Referendario - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

VISTE le *Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, approvate dalle Sezioni delle autonomie, in riferimento ai bilanci di previsione e ai rendiconti della gestione degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

VISTA la deliberazione n. 61/2025/INPR di questa Sezione di controllo contenente il programma dei controlli per il 2025.

Esaminati il questionario e la relazione compilata dall'organo di revisione del Comune di Mirto (ME) sui rendiconti finanziari degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul bilancio di previsione relativo al 2018/2025;

Viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. n. 2817 del 4 aprile 2025;

Vista l'ordinanza n. 52/2025 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'adunanza per la data odierna;

Visto l'esito della camera di consiglio del 08 aprile 2025;

Udito il relatore, Dott.ssa Mara Romano;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Che nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state prese in esame le relazioni provenienti dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mirto (ME), con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi dal 2015 al 2023 e dei bilanci di previsione 2018/2020 - 2019/2021 - 2020/2022 - 2021/2023 - 2022/2024 - 2023/2025, trasmesse tramite l'applicativo Con.Te e LimeFit.

È stato, altresì, svolto un approfondimento istruttorio, ai fini dell'acquisizione di documentazione integrativa e di circostanziati chiarimenti, con nota prot. n.9611 del 16.12.2024, cui è stato dato riscontro da parte dell'Ente con nota prot. n. 208 del 13.01.2025. Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente ai documenti e ai dati reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si espongono di seguito le risultanze dell'analisi effettuata.

Considerato in

DIRITTO

Che a norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «*[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (nel prosieguo "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «*la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

Quanto agli esiti dell'attività di riscontro condotta dalla magistratura contabile, l'accertamento della sussistenza «*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*», contenuto in una specifica pronuncia della competente Sezione, obbliga l'ente locale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*» (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Il conseguente obbligo di trasmissione alla Sezione dei provvedimenti oggetto di decisione è preordinato alla verifica da parte di quest'ultima, nei successivi trenta giorni, dell'idoneità degli stessi alla rimozione delle irregolarità riscontrate e al ripristino degli equilibri di bilancio, con la previsione che, ove ricorra l'ipotesi del mancato invio dei provvedimenti correttivi oppure di esito negativo della verifica, *«è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Qualora non si renda necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la Sezione di controllo segnala all'ente le eventuali irregolarità contabili, che, seppur non connotate dal carattere della gravità, sono ritenute sintomatiche di un'instabilità finanziaria che, in prospettiva, potrebbe evolvere in situazioni di deficitarietà o squilibrio, in modo da richiamare l'attenzione dei diversi organi politici e tecnici – ognuno per la parte di competenza – alla necessità di predisporre le idonee misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

Nella costante esegesi connotante la produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale nell'ultimo decennio, il complesso delle disposizioni normative appena richiamate istituisce una forma di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria preordinato – specialmente a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 174 del 2012 – a *«finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie»* e che, in quanto rafforzato dall'attribuzione di uno specifico potere inibitorio, volto a evitare o attenuare il rischio di danni agli equilibri di bilancio, si colloca su un piano distinto dal controllo sulla gestione amministrativa avente espressa natura collaborativa (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

Tale tipologia di controllo, estesa alla generalità degli enti locali nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è compatibile con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria, all'equilibrio dei bilanci, alla sostenibilità del debito pubblico e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.), in coerenza con i vincoli discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea (Corte costituzionale, *ibidem*).

Ciò premesso, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di *«avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso*

di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime», attraverso l'impiego di «metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo» (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), questa Sezione ha ritenuto necessario procedere all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni normative poste dall'ordinamento contabile armonizzato, anche ai fini dell'adozione delle idonee misure correttive, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame delle future relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria e dei provvedimenti predisposti dall'Ente. Gli esiti del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano una valutazione positiva su quegli ambiti non oggetto di esame.

1. Premessa.

Il Comune di Mirto (ME) registra una popolazione al 01.01.2023 di 906 abitanti, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel. L'Ente non è in dissesto e non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Tempi di approvazione dei documenti contabili.

In via preliminare, si rileva il mancato rispetto dei termini fissati per l'approvazione sia dei bilanci di previsione (2018-2024) sia dei rendiconti (2015-2023), oggetto di analisi, come da seguente tabella:

TABELLA 1 – TEMPI DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Anno	Data approvazione	Termine di scadenza	Giorni di ritardo	Rispetto termine
Anno 2015				
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 25 del 11/08/2016	30/04/2016	103	No
Anno 2016				
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 19 del 18/07/2017	30/04/2016	79	No
Anno 2017				
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 11 del 29/06/2018	30/04/2018	60	No
Anno 2018				
Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 16 del 11/07/2018	31/03/2018	102	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 18 del 27/06/2019	30/04/2019	58	No
Anno 2019				

Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 13 del 30/05/2019	31/3/2019	60	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 4 del 05/02/2021	30/06/2020*	220	No
Anno 2020				
Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 8 del 27/02/2021	31/10/2020*	119	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 25 del 5/10/2021	31/05/2021*	127	No
Anno 2021				
Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 34 del 17/12/2021	31/05/2021*	200	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 26 del 13/09/2022	30/04/2022	136	No
Anno 2022				
Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 33 del 07/11/2022	31/08/2022*	68	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 23 del 19/10/2023	30/04/2023	172	No
Anno 2023				
Delibera consiliare di approvazione bilancio	n. 21 del 6/10/2023	15/09/2023*	21	No
Delibera consiliare di approvazione rendiconto	n. 24 del 30/08/2024	30/04/2024	122	No

*termine prorogato da disposizioni normative

L'Ente, in ordine alla richiesta di motivare il reiterato ritardo nell'approvazione dei documenti contabili, ha rappresentato che *"...il Comune di Mirto, ente con poco meno di mille abitanti, non dotato di professionalità sufficienti a portare a termine tutti gli adempimenti di competenza dell'Ente. L'entrata in vigore delle disposizioni inerenti alla contabilità armonizzata ha determinato un elevato carico di attività... e la Responsabile pro tempore è stata chiamata ad occuparsi di molteplici attività che hanno contribuito ad accumulare i ritardi citati nella nota che si riscontra"* aggiungendo, peraltro, che l'emergenza covid ha contribuito a peggiorare il complesso quadro sopra riportato.

A tale riguardo, si evidenzia che la mancata approvazione dei documenti contabili entro i termini di legge costituisce sintomo di grave criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia.

Si rammenta che l'art. 163 TUEL prevede come conseguenza della mancata approvazione del bilancio di previsione, entro i termini di legge, l'applicazione dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

La Corte dei conti ha costantemente sottolineato l'importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti negativi correlati al protrarsi dell'esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR): *"Essi riguardano:*

- criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa;
- impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei tributi propri;
- difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; - difficoltà nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli Enti che hanno presentato, nell'esercizio precedente, disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale;
- problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;
- difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati;
- mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti".

Quanto alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge, si rappresenta che il D.L. n. 113/2016, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo".

3. Il risultato di amministrazione: evoluzione del disavanzo e del suo ripiano

Il risultato di amministrazione degli esercizi esaminati (lett. A), ad eccezione dell'esercizio 2015, registra un valore negativo insufficiente a coprire le quote accantonate (lett. B), vincolate (lett. C) e destinate agli investimenti (lett. D).

TABELLA 2 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E COMPOSIZIONE

	01/01/2015	31/12/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato d'amministrazione (A)	892.433,01	854.431,03	877.604,94	880.027,89	895.736,90	1.067.098,95	1.382.094,91	1.661.591,55	1.821.651,66	2.025.170,02
Composizione del risultato di amministrazione:										
Parte accantonata (B)	477.195,41	0,00	602.540,48	630.151,70	893.736,90	1.916.381,83	2.140.865,13	2.480.483,65	2.402.522,38	2.474.593,88
Parte vincolata (C)	841.553,74	960,00	672.959,58	615.397,63	371.474,04	0,00	90.382,40	31.900,00	0,00	90.074,41
Parte destinata agli investimenti (D)		19.333,74	0,00	18.163,14		225.999,99	211.879,60	215.897,26	400.450,21	355.450,20
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-426.316,14	834.137,29	-397.895,12	-383.684,58	-369.474,04	-1.075.282,87	-1.061.032,22	-1.066.689,36	-981.320,93	-894.948,47
Fonte: Elaborazione dati BDAP										
Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione										
Composizione Risultato d'amm	01/01/2015	31/12/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			204.645,36	231.467,12	258.691,21	948.190,22	1.102.298,63	1.285.521,10	1.296.993,27	1.377.814,16
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti					615.397,63	893.191,61	963.217,90	1.041.132,58	1.005.565,30	961.035,82
Fondo perdite società partecipate										
Fondo contenzioso e spese legali				15.000,00	19.648,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	56.000,00
Fondo passività potenziali										
Indennità fine mandato Sindaco										
Altri Fondi accantonati			397.895,12	383.684,58			348,60	78.829,97	64.963,81	79.743,90
Totale parte accantonata (A)	0,00	0,00	602.540,48	630.151,70	893.736,90	1.916.381,83	2.140.865,13	2.480.483,65	2.402.522,38	2.474.593,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Vincoli derivanti da trasferimenti							90.382,40	31.900,00		90.074,41
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui										
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
Altri vincoli:		960,00	672.959,58	615.397,63	371.474,04					
Totale parte vincolata (B)	0,00	960,00	672.959,58	615.397,63	371.474,04	0,00	90.382,40	31.900,00	0,00	90.074,41
Parte destinata agli investimenti		19.333,74		18.163,14		225.999,99	211.879,60	215.897,26	400.450,21	355.450,20
Totale parte destinata (C)	0,00	19.333,74	0,00	18.163,14	0,00	225.999,99	211.879,60	215.897,26	400.450,21	355.450,20
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	-426.318,14	834.137,29	-397.895,12	-383.684,58	-369.474,04	-1.075.282,87	-1.061.032,22	-1.066.689,36	-981.320,93	-894.948,47
Fonte: elaborazione dati BDAP										

Prendendo in esame i dati estratti dalla BDAP e riportati nella superiore tabella risulta, in primo luogo che, il *disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui*, pari ad euro 426.316,14 alla data del 1° gennaio 2015, da ripianare in quote costanti trentennali di euro 14.210,54 in base alla deliberazione consiliare n.21 del 07.12.2015, risulta essere stato integralmente ripianato nel 2015 poiché a chiusura dell'esercizio 2015 l'Ente registra nella parte disponibile del risultato di amministrazione, un avanzo di euro 834.137,29.

Pertanto, appare ingiustificato l'accantonamento, per ciascun anno, di una quota pari alla trentesima parte del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Al 31.12.2016, l'Ente registra un nuovo disavanzo relativo alla gestione pari a euro 397.895,12 che fino al 31.12.2018 viene recuperato di euro 28.421,08.

Al termine dell'esercizio 2019, infatti, la parte disponibile del risultato di amministrazione registra un peggioramento e il disavanzo ascende all'importo di euro 1.075.282,87.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2021 avente ad oggetto: "*Piano di rientro del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 - art. 39 ter e quater della Legge 28.02.2020, N.8*", ha imputato la quota di disavanzo di euro **720.019,08** al disavanzo emerso in conseguenza della obbligatoria determinazione del FCDE con il c.d. metodo ordinario, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, con programmazione del ripiano in quindici quote annuali costanti di euro 48.001,07, a partire dall'esercizio 2021.

Tale disavanzo, che è stato determinato in base all'art. 39-*quater* del decreto-legge n. 162 del 2019 nella misura di euro **722.975,71** - derivante dalla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2019, calcolato con il metodo semplificato e il FCDE al 31.12.2019 calcolato con il metodo ordinario, come da tabella che segue:

TABELLA 3 - DISAVANZO DA FCDE

RENDICONTO 2019	
Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019	258.691,21
- utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti	87.476,70
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2019 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità	54.000,00
Totale FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione (metodo semplificato)	225.214,51
FCDE 2019 metodo ordinario	948.190,22
= IMPORTO MASSIMO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE	- 722.975,71

Fonte: deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 5 febbraio 2021

Si osserva, tuttavia, che il disavanzo registrato nell'esercizio 2019, risulta pari ad euro 1.075.282,87 di cui euro 369.474,04 è riferibile al disavanzo di gestione 2016. Pertanto, il disavanzo da FCDE non può essere superiore ad euro **705.808,83** (1.075.282,87- 369.474,04)

Nell'esercizio 2020, il disavanzo di amministrazione migliora di euro 14.250,65, passando dalla somma di euro 1.075.282,87 registrata nel 2019 ad euro 1.061.032,22, mentre nel 2021 peggiora di euro 5.657,14 generando un nuovo disavanzo di gestione.

Negli esercizi successivi, il miglioramento conseguito di euro 85.368,43 nel 2022 ed euro 86.372,46 nel 2023, risulta inferiore alle quote di disavanzo da ripianare, pari rispettivamente ad euro 454.988,37 ed euro 416.673,87.

In sede istruttoria, al fine di ricostruire, sotto il profilo quantitativo e temporale, il percorso di rientro del disavanzo effettuato dall'Ente, era stato chiesto di trasmettere tutte le delibere adottate dal Consiglio comunale in relazione al ripiano del disavanzo dal 2015 in poi (inclusa la delibera consiliare n.21 del 7/12/2015 di riaccertamento straordinario dei residui), nonché di compilare la tabella allegata alla nota istruttoria.

Sul punto, l'Ente oltre a fornire tabella compilata sull'analisi del disavanzo a partire dal 2015 sino al 2023, ha anche trasmesso la delibera di riaccertamento straordinario dei residui, nonché:

- 1) deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 5/02/2021 di rientro del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto 2019
- 2) deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 13/09/2022 di rientro del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto 2021.

Alla luce dei dati sopra riportati, nonché a seguito del riscontro istruttorio, in relazione all'analisi dello sviluppo del disavanzo di amministrazione, della sua composizione nelle diverse tipologie previste dall'ordinamento e delle modalità di ripiano nel periodo 2015-2023, si è ritenuto necessario effettuare un'autonoma ricostruzione, pervenendo al risultato riprodotto nella tabella a seguire.

TABELLA 4 - RICOSTRUZIONE DISAVANZO DELLA SEZIONE

2015	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2015 (a)	DISAVANZO 2015 (b) 31/12/2015	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2015 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	426.318,14	0,00	426.318,14	14.210,54	
TOTALE	426.318,14	0,00	426.318,14	14.210,54	
2016	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2016 (a)	DISAVANZO 2016 (b) 31/12/2016	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2016 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2016 (e) = (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	0,00	397.895,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	397.895,12	0,00	0,00	0,00

2017	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2017 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2017 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2017 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2017 (e) = (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	397.895,12	383.684,58	14.210,54	397.895,12	383.684,58
TOTALE	397.895,12	383.684,58	14.210,54	397.895,12	383.684,58
2018	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2018 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2018 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2018 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2018 (e) = (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	383.684,58	369.474,04	14.210,54	383.684,58	369.474,04
TOTALE	383.684,58	369.474,04	14.210,54	383.684,58	369.474,04
2019	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2019 (e) = (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	369.474,04	369.474,04	0,00	369.474,04	369.474,04
disavanzo FCDE		705.808,83	0,00		
TOTALE	369.474,04	1.075.282,87	0,00	369.474,04	369.474,04
2020	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2020 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	369.474,04	355.223,39	14.250,65	369.474,04	355.223,39
disavanzo FCDE	705.808,83	705.808,83	0,00		
TOTALE	1.075.282,87	1.061.032,22	14.250,65	369.474,04	355.223,39

2021	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) 1 (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	355.223,39	355.223,39	0,00	355.223,39	355.223,39
disavanzo FCDE	705.808,83	705.808,83	0,00	47.053,92	47.053,92
disavanzo 2021		5.657,14	0,00		
TOTALE	1.061.032,22	1.066.689,36	0,00	402.277,31	402.277,31
2022	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2022 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) 1 (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	355.223,39	269.854,96	85.368,43	355.223,39	269.854,96
disavanzo FCDE	705.808,83	705.808,83	0,00	94.107,84	94.107,84
disavanzo 2021	5.657,14	5.657,14	0,00	5.657,14	5.657,14
TOTALE	1.066.689,36	981.320,93	85.368,43	454.988,37	369.619,94
2023	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2023 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2023 (e) 1 (d) - (c)
disavanzo di gestione 2016	269.854,96	183.482,50	86.372,46	269.854,96	183.482,50
disavanzo FCDE	705.808,83	705.808,83	0,00	141.161,77	141.161,77
disavanzo 2021	5.657,14	5.657,14	0,00	5.657,14	5.657,14
TOTALE	981.320,93	894.948,47	86.372,46	416.673,87	330.301,41

Fonte: Ricostruzione effettuata dalla Sezione di controllo

Dalla lettura dei dati riportati in tabella, si ricava che a chiusura dell'esercizio 2023, il disavanzo di euro 894.948,47 è costituito dalle seguenti quote:

- a) euro 183.482,50 quale componente di disavanzo di gestione 2016;
- b) euro 5.657,14 quale disavanzo di gestione 2021;
- c) euro 705.808,83 quale disavanzo da incremento dell'accantonamento a FCDE conseguente all'applicazione del c.d. metodo ordinario per la sua quantificazione.

Secondo l'analisi della sezione, il ripiano a carico del bilancio 2024/2026 previsto dall'Ente è insufficiente, come da tabella che segue:

TABELLA 5 – RIPIANO DISAVANZO BILANCIO 2024/2026

previsione ente				
Titolo	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Disavanzo di amministrazione	84.834,79	84.834,79	62.211,81	62.211,81
Ricostruzione Corte dei conti				
Titolo	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Disavanzo di amministrazione	416.673,87	377.355,33	47.053,92	47.053,92
Differenze	-331.839,08	-292.520,54	15.157,89	15.157,89

In conclusione, si ritiene che il Comune di Mirto non abbia proceduto a recuperare i diversi disavanzi che si sono accumulati a partire dal 2016.

In considerazione dell'imminente data di approvazione del rendiconto 2024 e del nuovo risultato di amministrazione, per l'ulteriore analisi si rinvia, al prossimo ciclo di controllo.

4. Composizione del risultato di amministrazione- parte accantonata (lett. B)

La parte accantonata del risultato di amministrazione negli anni presi in considerazione risulta la seguente:

TABELLA 6 – PARTE ACCANTONATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione Risultato d'amm	01/01/2015	31/12/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			204.645,36	231.467,12	258.691,21	948.190,22	1.102.298,63	1.285.521,10	1.296.993,27	1.377.814,16
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti					615.397,63	893.191,61	963.217,90	1.041.132,58	1.005.565,30	961.035,82
Fondo perdite società partecipate										
Fondo contenzioso e spese legali				15.000,00	19.648,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	56.000,00
Fondo passività potenziali										
Indennità fine mandato Sindaco										
Altri Fondi accantonati			397.895,12	383.684,58			348,60	78.829,97	64.963,81	79.743,90
Totale parte accantonata (A)	0,00	0,00	602.540,48	630.151,70	893.736,90	1.916.381,83	2.140.865,13	2.480.483,65	2.402.522,38	2.474.593,88

Si analizzano di seguito i diversi fondi accantonati.

4.1. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) presenta una tendenza sempre crescente nel periodo analizzato.

TABELLA 7 - FCDE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FCDE	0,00	204.645,36	231.467,12	258.691,21	948.190,22	1.102.298,63	1.285.521,1	1.296.993,27	1.377.814,16

Dalle relazioni dell'organo di revisione in ordine ai consuntivi degli esercizi 2022-2023 risulta che, ai fini della determinazione del FCDE, l'Ente non abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che prevedeva la facoltà per gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

In merito al profilo della congruenza del FCDE nell'esercizio 2023, è stato effettuato il calcolo da parte della sezione, considerando l'ammontare finale dei residui attivi concernenti le medesime tipologie oggetto di svalutazione da parte dell'Ente.

Segnatamente, sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 3.3, esempio n. 5), gli importi dell'accantonamento sono stati ottenuti facendo riferimento alla riscossione storica del quinquennio (più specificamente: complemento a 100 della media semplice delle percentuali di riscossione dei residui attivi nell'ultimo quinquennio, compreso l'esercizio oggetto di rendicontazione), con la specificazione che il calcolo è stato effettuato per tipologia di entrata e sono state escluse le entrate del Titolo III, Tipologia 500 (rimborsi ed altre entrate correnti), atteso che per tali entrate il totale dei residui conservati al 31/12/2023 è pari ad euro 0.

Gli esiti dell'autonoma elaborazione della misura del fondo sono riportati nel prospetto a seguire.

TABELLA 8- ELABORAZIONE FCDE SECONDO CORTE DEI CONTI

Stima FCDE 2023 <i>Elaborazione della Sezione sulla scorta dei dati BDAP</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	a) % media di riscossio- ne	b) comple- mento a 100 (100- a)	c) totale residui conservati al 31.12.2023	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	547.207,71	539.573,30	891.743,78	1.170.632,23	1.325.170,46	1.128.074,69				
Imposte tasse e proventi assimilati	riscossioni in c/residui al 31.12	165.901,49	74.577,36	78.228,41	165.489,03	165.688,30	100.146,88				
	percentuale di riscossione	30,32	13,82	8,77	14,14	12,50	8,88	17,69	82,31	1.128.074,69	928.564,61
Tit. III - tipologia 100	residui complessivi all'1.01	471.997,23	503.806,51	390.831,94	482.752,75	506.073,96	492.386,58				
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	riscossioni in c/residui al 31.12	85.123,02	81.094,44	7.209,07	90.897,13	107.540,23	61.101,86				
	percentuale di riscossione	18,03	16,10	1,84	18,83	21,25	12,41	17,69	82,31	492.386,58	405.269,92
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	4.615,53	11.691,80	60.627,01	63.697,25	62.367,25	63.005,33				
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	riscossioni in c/residui al 31.12	2.000,00	11.691,80		1.330,00	461,72	7.119,73				
	percentuale di riscossione	43,33	100,00	-	2,09	0,74	11,30	39,37	60,63	63.005,33	38.203,20
Totale FCDE											1.372.037,73

Fonte: elaborazione Corte conti con i dati dei rendiconti BDAP

Gli importi minimi del FCDE, ricalcolati in euro 1.372.037,73 per l'esercizio 2023, in base all'applicazione dei principi contabili, si presentano inferiori alla quota di euro 1.377.814,16 effettivamente accantonata nel risultato di amministrazione 2023, per una differenza positiva di euro 5.776,43.

Riferisce l'Ente, in sede di controdeduzioni, che *"l'importo accantonato viene calcolato in modo automatico dal software in uso presso l'Ente che, per arrotondamenti o allineamento dati, potrebbe aver utilizzato un calcolo più prudente. Appurato che l'accantonamento è superiore ai dati effettivi, si procederà all'allineamento dei dati in sede di rendiconto 2024"*.

Conclusivamente sul punto, deve essere rilevata la congruità del FCDE a chiusura dell'esercizio 2023.

4.2. Fondo anticipazione di liquidità.

Il Comune di Mirto ha ricevuto le seguenti anticipazioni di liquidità

TABELLA 9 – ANTICIPAZIONI RICEVUTE

Norma	Importo erogato	Debito residuo al 31/12/2023
D.L. 34/2020	100.310,40	91.343,26
D.L. 73/2021	108.609,64	104.368,62
D.L. 35/2013	29.623,44	22.299,04

D.L. 102/2013	118.247,05	89.121,40
D.L. 66/2014 art. 32	735.549,61	540.861,82
D.L. 78/2015	155.971,21	117.282,70
L.145/18 ART.1 C.849-857	62.423,72	0,00
TOTALE	1.310.735,07	965.276,84

Dai dati trasmessi dall'Ente, nel triennio 2015-2017 non è emerso alcun accantonamento per FAL mentre dal 2018 al 2023 si rileva il seguente l'accantonamento:

TABELLA 10 – ACCANTONAMENTO FAL

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Accantonamento FAL	615.397,63,	893.191,61	963.217,9	1.041.132,58	1.005.564,25	961.035,82

Si osserva che dai prospetti acquisiti da Cassa depositi, il debito residuo al 31/12/2023 risulta pari ad € 965.276,84. A tale riguardo, in sede istruttoria l'ente ha riferito *“che la differenza di € 4.241,02 corrisponde ad una rata dell'anticipazione concessa nel 2021 ed erroneamente non riportata nel debito residuo 31.12.2023. L'Ente procederà alla necessaria rettifica nel successivo rendiconto”*.

4.3. Fondo perdite società partecipate.

All'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, relativo a tutti gli esercizi presi in esame, non è mai stata accantonata alcuna somma al Fondo perdite società partecipate.

L'Organo di revisione nelle relazioni dal 2019 al 2023 dichiara di non poter esprimere un giudizio di congruità sul mancato accantonamento al Fondo nella completa mancanza dei bilanci delle società partecipate o enti partecipati.

Nella relazione relativa all'esercizio 2023 conclude che *“l'Ente, nonostante abbia richiesto i bilanci d'esercizio, non ha contezza del risultato d'esercizio degli organismi partecipati”*.

In sede istruttoria, è stata trasmessa la tabella che mostra le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mirto nel 2022, secondo quanto risultante dalla banca dati *“Partecipazioni”* - MEF Dipartimento del Tesoro, nonché dalla relazione dell'Odr sul rendiconto 2023.

Si rileva, sul punto, che dall'approfondimento condotto tramite il portale Tesoro (MEF) nonché dalla consultazione dei dati sulle partecipate pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, emergono tre società partecipate, come da prospetto – estratto dal portale Tesoro -che segue.

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione
> ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,02
> ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	02683660837	Società per azioni	1,07
> SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIMESSINA PROVINCIA, SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLA: S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	03279530830	Società consortile per azioni	0,55

In particolare, dall'analisi della banca dati Partecipazioni del MEF, risulterebbe che la società "Asmel consortile" non ha registrato perdite, la "S.r.r. Messina Provincia Società consortile S.p.a." negli esercizi dal 2020 al 2022 ha chiuso con un risultato di esercizio pari a 0, mentre la "Ato Me S.p.a." si trova in stato di liquidazione.

4.4. Fondo rischi contenzioso e spese legali

Il risultato di amministrazione degli esercizi 2015-2016 non presenta alcun accantonamento a titolo di "fondo contenzioso e spese legali" mentre negli esercizi successivi risulta il seguente accantonamento:

TABELLA 11 – FONDO RISCHI CONTENZIOSO

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo rischi contenzioso	15.000,00	19.648,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	56.000,00

In sede istruttoria, nel rilevare l'assenza di informazioni in ordine al contenzioso per tutto il periodo scrutinato e la conseguente impossibilità di valutare la congruità degli accantonamenti, era stato chiesto all'Ente di trasmettere una relazione analitica contenente la ricognizione del contenzioso passivo a carico del Comune, con indicazione del valore delle cause pendenti e la valutazione prognostica degli oneri futuri, anche in base alla probabilità di soccombenza.

La richiesta di cui sopra non ha trovato pieno riscontro nelle controdeduzioni dell'Ente, il quale ha fornito chiarimenti solo su alcuni dei punti richiesti con nota istruttoria, i cui esiti si riportano nella seguente tabella.

TABELLA 12 – CAUSE PENDENTI AL 31/12/2023

Parti	Oggetto	Autorità Giudiziaria	Valore - Petitem	Rischio di soccombenza
Marino Granfazza	Risarcimento danni da incidente	Giudice di Pace di Naso	1.500,00	Basso
Musarra Tubbi	Risarcimento danni da incidente	Tribunale di Patti	Indeterminato	Basso
Banca Farmafactoring - Multiecoplast/ Enel Energia	Opposizione a decreto ingiuntivo	Corte di Appello di Messina	185.000,00	Basso. Sentenza di I grado favorevole all'Ente
Banca Farmafactoring - Enel Energia	Opposizione a decreto ingiuntivo	Corte di Appello di Messina	55.000,00	Basso. Sentenza di I grado favorevole all'Ente
Ato Me 1	Opposizione a decreto ingiuntivo	Tribunale Civile di Palermo	340.000,00 ca	Basso
Eredi Bontempo	Risarcimento danni da incidente stradale	Tribunale Civile di Patti	Non prevedibile	Non prevedibile
Calanni Billa/ Compagnia Italiana Assicurazioni	Risarcimento danni da incidente stradale	Tribunale Civile di Patti	Non prevedibile	Non prevedibile
Cammarata	Risarcimento danni da esproprio	Corte di Appello di Messina	80.000,00	Non prevedibile
C.P.C. frigo macello	Insinuazione al passivo	Tribunale fallimentare	30.000,00 ca	Recupero tributi locali
Fallimento PCE	Insinuazione al passivo	Tribunale fallimentare	13.000,00 ca	Recupero tributi locali
Totale			704.500,00	
Fonte: Dati inseriti nel riscontro istruttorio fornito dall'Ente				

In merito a quanto dedotto dal Comune, così come riportato nella tabella superiore, si deve premettere che l'Ente, in sede di ricognizione del contenzioso, ha effettuato una classificazione del rischio di soccombenza come "basso", "non prevedibile" o "recupero tributi locali" ma non ha fornito una quantificazione in termini percentuali delle probabilità di soccombenza e del rispettivo accantonamento al fondo contenzioso. A ciò si aggiunga che, anche in ordine al valore della causa emerge un importo "indeterminato" e due cause il cui valore risulta "non prevedibile". In mancanza di tali dati, non è possibile in questa sede compiere valutazioni precise in merito alla congruità dell'accantonamento in esame. Occorre, peraltro, evidenziare che la somma di euro 56.000,00, destinata alla copertura degli oneri da contenzioso, nel rendiconto 2023, rappresenta una quota pari al 7,95 per cento dell'ammontare complessivo del valore delle cause risultanti dalla ricognizione delle liti pendenti, effettuata dall'Ente (euro 704.000,00 senza considerare le tre controversie di cui non si conosce né il valore della causa né la valutazione sulla probabilità di soccombenza - v. precedente tabella).

Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che distingue le passività potenziali tra *"debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:*

- *il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;*

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero" (v., ex multis, C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 79/2024/VSG, richiamata pure da del. n. 254/2024/PRSP di questa Sezione, che pone l'attenzione sul rispetto del principio generale della prudenza ex D.lgs. 118/2011, all. 1, punto 9, in materia di quantificazione dell'accantonamento al fondo contenzioso, con specifico riferimento alle passività qualificate come "possibile": su quest'ultimo punto, v. pure del. n. 128/2024/PRSP di questa Sezione).

Pertanto, appare opportuno che l'Ente proceda ad una analisi dettagliata del contenzioso in essere e ad una classificazione del rischio soccombenza, alla stregua dei criteri sopra esposti, prevedendo un congruo fondo per rischi da contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione.

4.5. Fondo passività potenziali

L'ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al fondo passività potenziali.

In sede istruttoria, era stato chiesto all'Ente di trasmettere l'attestazione rilasciata da tutti i responsabili di settore in merito all'insussistenza o sussistenza di passività potenziali ulteriori rispetto a quelle derivanti dal contenzioso passivo.

L'Ente tramite nota del 19.01.2024, a firma del responsabile dell'Area amministrativa, ha asserito "di non essere a conoscenza di passività potenziali ulteriori rispetto ai giudizi pendenti in cui è parte l'Ente, i cui fondi sono inseriti nel Fondo contenzioso".

4.6. Indennità di fine mandato del Sindaco

L'Ente ha comunicato di avere iscritto l'accantonamento a titolo di indennità di fine mandato del sindaco, dall'esercizio 2020 al 2023, sotto la voce "Altri accantonamenti", secondo le seguenti quote:

TABELLA 13- INDENNITA' FINE MANDATO

	2020	2021	2022	2023
Altri accantonamenti	2.348,60	2.007,97	3.894,97	2.056,99

Per l'esercizio 2018 è stata riscontrata una discrasia tra quanto emergeva dagli schemi di bilancio consuntivo 2018 estratti dalla BDAP ove non vi era alcun accantonamento al fondo e quanto indicato dall'Organo di revisione in seno alla sua relazione laddove sosteneva essere stato costituito un fondo di euro 2.000,00.

Sul punto, si dà atto che l'Ente, confermando i dati estratti dalla BDAP e diversamente da quanto indicato dall'Odr, ha chiarito che nel 2018 non risultano accantonate somme al fondo.

In merito al mancato accantonamento dell'indennità di fine mandato nelle annualità dal 2015 al 2019, in sede di controdeduzioni l'ente ha chiarito *"...non risultano accantonamenti effettuati in quanto, a decorrere dal terzo anno di mandato, il Sindaco richiedeva l'erogazione della quota annuale della relativa indennità e per quanto attiene al mandato concluso nel 2020, risulta completamente erogata l'indennità di fine mandato del Sindaco"*.

4.7. Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

A norma dell'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. a e b, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione dell'organo esecutivo, da adottare entro il 28 febbraio, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Atteso che per il Comune di Mirto ricorre la condizione di cui sub a), il FGDC deve essere quantificato nella misura del 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi.

L'Ente ha comunicato di avere iscritto l'accantonamento per FGDC, dall'esercizio 2022 al 2023, sotto la voce "Altri accantonamenti", secondo le seguenti quote:

Tabella 14-Fondo garanzia debiti commerciali

	2022	2023
FGDC	22.431,00	37.399,50

Si rammenta che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione secondo il tenore del comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. Sul punto si conferma l'orientamento espresso da questa sezione nella Deliberazione n. 89/2025/PRSP *"nella considerazione che il FGDC da accantonarsi nel risultato di amministrazione, a consuntivo della gestione, è costituito dalla **sommatoria** dell'ammontare degli stanziamenti effettuati a tale titolo nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti, confluiti quali economie nella quota accantonata del risultato di amministrazione, e degli stanziamenti del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*.

L'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili in materia, il cui puntuale rispetto sarà oggetto di attenta valutazione nel prossimo ciclo di controllo.

4.7. Quota liberata FAL

Tra gli altri accantonamenti del risultato di amministrazione, il Comune di Mirto ha previsto la quota liberata a seguito del rimborso annuale dell'anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter, D.L. 25/5/2021 n.73, il quale ha stabilito che *"A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo IV della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota*

annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

In applicazione di tale norma, la Commissione ARCONET ha precisato che "a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio [...] ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità". Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

- nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra "gli altri accantonamenti" è accantonata la quota liberata come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità";
- nell'allegato a/1, nella colonna d) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti" (FAQ n. 47 – riunione del 17/11/2021).

TABELLA 15 – QUOTA LIBERATA FAL

	2021	2022	2023
F.A.L.- fondo anticipazione liquidità al 31/12 detratta la quota capitale amm. ant. di liquidità	30.694,96	35.568,33	40.287,41
F.A.L. - fondo anticipazione liquidità	38.637,04	3.068,71	0,00

Si rileva che non risultano chiari i criteri di contabilizzazione utilizzati dall'Ente con riferimento all'esercizio 2023 in quanto l'Ente ha accantonato euro 40.287,41 a fronte di euro 44.529,48 quale riduzione del FAL al 31/12/2023 rispetto al dato all'01/01/2023.

Inoltre, si osserva che nel bilancio di previsione 2022 risulta iscritta fra le entrate "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità" per euro 30.694,96.

Invece, nei bilanci di previsione 2023 e 2024 non risulta previsto tra le entrate l'"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità".

In sede istruttoria, il Comune di Mirto, in merito alla mancata iscrizione nei bilanci di previsione ha riferito che *“è avvenuta successivamente all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio precedente mediante apposita variazione di bilancio”*.

5. Analisi della gestione dei residui

5.1. I residui attivi

I Comune di Mirto (ME) presenta, nei rendiconti esaminati un’ingente mole di residui attivi, come si evince dalla seguente tabella:

TABELLA 16- RESIDUI ATTIVI

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residui attivi Finali	1.866.495,37	1.694.311,69	1.836.796,92	2.694.553,49	4.630.181,17	6.155.126,96	5.895.746,04
<i>di cui:</i>							
conto competenza	597.265,51	484.459,72	870.916,98	1.144.352,23	2.442.510,78	3.057.358,84	1.069.196,29
conto residui	1.269.229,86	1.209.851,97	965.879,94	1.550.201,26	2.187.670,39	3.097.768,12	4.826.549,75
Fonte: BDAP							

I dati sulla gestione dei residui attivi nel periodo 2018-2023, riportati nella tabella, restituiscono una situazione caratterizzata da un complessivo incremento del loro valore a chiusura di ciascun esercizio, ad eccezione dell’ultima annualità. In particolare, al 31/12/2023 i residui attivi registrano un notevole incremento rispetto a quelli conservati nelle annualità 2018-2020, sebbene tra l’esercizio 2022 ed il 2023 si registri un lieve decremento dei residui di competenza.

Sul punto l’Ente, in sede istruttoria, specifica che la mole di residui attivi deriva principalmente da tributi e che le ragioni sono da rinvenirsi nella difficoltà di riscossione.

A seguire, si riportano i dati, risultanti dai questionari consuntivi dell’ultimo triennio, relativi alla movimentazione dei residui attivi iniziali, in relazione ad alcune entrate del titolo I.

Riguardo alla movimentazione dei residui attivi, stante l’impossibilità di conciliare i dati estratti dai questionari con i dati presenti in BDAP, con nota istruttoria si è chiesto di fornire i dati corretti relativi all’ammontare dei residui al 01/01 ed alla riscossione in conto residui al 31/12 per il triennio 2021-2023 ed il Comune di Mirto ha fornito i dati che si riassumono nella tabella che segue:

TABELLA 17-MOVIMENTAZIONE RESIDUI ATTIVI

Movimentazione dei residui	2021			2022			2023		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
Recupero evasione tributaria	472.387,80	7.994,26	1,69%	557.853,84	2.909,86	0,52%	439.601,69	2.694,00	0,61%
Tarsu/Tia/Tares/Tari	581.588,22	85.592,12	14,72%	647.934,10	122.106,66	18,85%	550.940,36	36.300,22	7%
Ici/Imu	49.225,78	25.125,98	51,04%	41.171,32	17.077,31	41,48%	74.092,80	38.438,14	52%
Sanzioni per violazioni codice della strada	136.172,65	1.330,00	0,98%	138.842,64	461,72	0,33%	63.005,33	7.119,73	11%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	14.803,17	13.564,03	91,63%	15.750,38	14.511,24	92,13%	16.465,11	0,00	0%
Fonte: riscontro istruttorio Ente									

I dati riportati nella superiore tabella denotano un basso tasso di riscossione dei residui iniziali dell'Ente per tutto il triennio considerato, ad eccezione dei residui dei fitti attivi e canoni patrimoniali in cui la percentuale di riscossione nel biennio 2021-2022, risulta oltre il 90%.

A tale riguardo, occorre richiamare l'Ente ad un'azione più incisiva nella riscossione dei residui attivi.

In merito all'anzianità dei residui mantenuti dall'Ente, si riporta quanto rappresentato nella relazione sul rendiconto 2023 da parte dell'Odr (pag. 20).

TABELLA 18- ANZIANITÀ DEI RESIDUI

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	269.335,00	332.995,21	140.860,23	143.408,39	119.948,70	242.398,69	1.248.946,22
Titolo II	4.954,64	27.429,30	24.679,43	40.000,00	19.168,32	408.640,55	524.872,24
Titolo III		163.568,39	43.998,00	46.237,29	65.162,42	106.093,99	425.060,09
Titolo IV	190.744,22	5.902,44	155.707,71	931.882,08	1.960.640,82	311.255,88	3.556.133,15
Titolo V							-
Titolo VI	129.677,36						129.677,36
Titolo VII							-
Titolo IX	508,95		8.540,00		1.200,85	807,18	11.056,98
Totale Attivi	595.220,17	529.895,34	373.785,37	1.161.527,76	2.166.121,11	1.069.196,29	5.895.746,04
Fonte: relazione Odr 2023							

Sulla scorta di quanto sopra, si evidenzia la presenza di una cospicua mole di residui piuttosto vetusti, anteriori all'ultimo triennio. In particolare, con riferimento ai residui del titolo I, si rileva che il 22% dei residui finali al 31/12 proviene da esercizi precedenti al 2019. A tale riguardo, il Comune ha rappresentato che *“in merito all'anzianità dei residui si rileva che gli stessi sono relativi ad avvisi di accertamento emessi e trasmessi a ruolo. L'ufficio ha attivato un*

controllo costante in modo da verificare eventuali insussistenze a cui segue la cancellazione dei residui e la riduzione corrispondente di FCDE”.

Riguardo alla quantificazione e allo stralcio delle c.d. mini-cartelle disposto dal d.l. 23/10/2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale 2019), conv. con mod. dalla l. 11/2/2019, n. 12, che, all’art. 4, comma 1, ha previsto l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, nella risposta alla nota istruttoria viene riferito che *“L’Ente non ha quantificato l’importo dell’eventuale stralcio delle mini cartelle di cui al D.L. 119/2018, in quanto non ha ricevuto comunicazione al riguardo da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione di contribuenti residenti a Mirto che ne hanno beneficiato”.*

Pur prendendo atto di quanto rappresentato dall’Ente, si rileva quanto già emerso in sede di considerazioni preliminari:

- l’elevato ammontare dei residui attivi dell’Ente, soprattutto di quelli in conto residui;
- il notevole aumento dei residui in conto competenza nell’esercizio 2022 rispetto all’esercizio precedente;
- l’anzianità dei residui attivi, come risulta dal fatto che, con riferimento ai residui del Titolo I, il 22% dei residui finali al 31/12 proviene da esercizi precedenti al 2019;
- un generale basso tasso di realizzazione dei residui all’01/01 per tutto il periodo e le entrate considerate, salve poche eccezioni (si rilevano percentuali più alte di riscossione per quanto riguarda i proventi da ICI/IMU e per fitti attivi e canoni patrimoniali nel biennio 2021-2022).

5.2. I residui passivi

In merito alla movimentazione dei residui passivi si riportano nel prospetto di seguito i dati estratti dalla banca dati BDAP.

TABELLA 19 – RESIDUI PASSIVI

Residui passivi finali	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1: Spese correnti	403.092,60	388.078,61	394.305,15	505.686,27	467.616,00	584.745,35
Titolo 2: Spese in conto capitale	335.526,87	300.539,30	313.082,35	1.145.008,70	4.667.073,31	3.815.460,63
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie						1.601,77
Titolo 4: Rimborso di prestiti					4.456,25	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	18.165,74	53.976,54	344,16			0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	41.789,58	27.103,52	11.840,00	311.319,83	220.889,75	41.039,91
Totale	798.574,79	769.697,97	719.571,66	1.962.014,80	5.360.035,31	4.442.847,66
Fonte: BDAP						

Si rileva un consistente ammontare di residui passivi finali, soprattutto relativi al Titolo II - che presentano un *trend* crescente nell'ultimo triennio - e al Titolo I delle spese.

A tale riguardo, il Comune in sede di istruttoria ha così relazionato: *“Nel corso dell'ultimo triennio il Comune è risultato beneficiario di importanti trasferimenti per la realizzazione di investimenti e opere pubbliche che già nel corso del 2024 risultano in fase di completamento. Nonostante l'avvio dei lavori, i pagamenti sono stati effettuati successivamente all'erogazione da parte degli Enti finanziatori delle corrispondenti somme, non riuscendo il Comune di Mirto ad anticipare tutti i lavori appaltati. Allo stato i lavori sono per lo più saldati, residuando unicamente somme da pagare successivamente alla chiusura definitiva del cantiere”.*

Pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente, si rileva quanto già emerso in sede di considerazioni preliminari in ordine all'elevato ammontare dei residui passivi che mostrano un andamento crescente nell'ultimo triennio, passando da euro 719.571,66 nel 2020 ad euro 4.442.847,66 nel 2023.

6. Fondo pluriennale vincolato.

Dalla consultazione della BDAP è emersa la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2017-2019 ed anche per l'esercizio 2022 con riferimento al FPV di parte capitale.

Occorre rilevare, tuttavia, che nell'esercizio 2022, risultano al Titolo II (spese in conto capitale), impegni per euro 4.190.777,77, pagamenti in conto competenza per euro 306.116,54 e residui della competenza per euro 3.884.661,23.

Sul punto l'Ente ha così motivato *“Le somme riportate nella nota che si riscontra sono relative a impegni per i lavori finanziati e appaltati nel corso del 2022. I pagamenti sono stati effettuati*

successivamente all'erogazione da parte degli Enti finanziatori delle corrispondenti somme, non riuscendo il Comune di Mirto ad anticipare tutti i lavori appaltati".

A tale riguardo si rammenta che, il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi;

Appare opportuno richiamare l'attenzione dell'ente ad adeguarsi ai principi contabili sopra richiamati ai fini di una corretta contabilizzazione del FPV.

7. Andamento della cassa e anticipazione di tesoreria.

Nel periodo in esame, in base ai dati messi a disposizione dall'Organo di revisione, la gestione di cassa registra i dati di seguito riportati.

TABELLA 20 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo	0,00	0,00	0,00	24.941,53	1.060.354,78	853.097,55
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00	24.941,53	0,00	0,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	362.670,78	329.174,59	0,00	692.311,23	0,00	417.861,20
Anticipazioni inestinte al 31.12	18.165,74	53.976,54	344,16	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	7.474,58	1.236,75	4.434,75	2.632,74	0,00	0,00
Fonte: questionario consuntivo 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023						

Negli esercizi dal 2018 al 2020 l'Ente presenta un fondo di cassa pari ad euro zero. Mentre dal 2021 al 2023, l'evoluzione della cassa evidenzia saldi di cassa positivi, con un andamento crescente.

La consistenza della cassa vincolata risulta essere pari ad euro zero per tutte le annualità ad eccezione dell'esercizio 2021 in cui comunque presenta il medesimo ammontare del fondo cassa finale ovvero euro 24.941,53.

Più specificamente, quanto alla cassa vincolata, l'Odr rileva:

- nella relazione sul rendiconto 2019: *"l'Ente non ha provveduto al reintegro della cassa vincolata"*;
- nella relazione sul rendiconto 2020 a pag. 7: *"L'ente ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. Il revisore fa notare che l'Ente non ha comunicato al Tesoriere, se non a marzo 2021, il vincolo da apporre su una reversale di importo pari a 200.000 euro relativa a trasferimenti ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici del territorio. Ciò ha determinato un disallineamento tra la cassa vincolata del Tesoriere pari a 127.693,51 e la cassa vincolata dell'Ente poi correttamente determinata in euro 327.693,51.*

Il tesoriere, su sollecitazione del responsabile finanziario, ha provveduto a vincolare tale importo solo nel 2021 ed in sede di verifica di cassa dell'ultimo trimestre 2020. In ogni caso, si fa notare che l'Ente ha utilizzato l'intero importo delle somme vincolate in termini di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che l'utilizzo della cassa vincolata è stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12".

Al contrario, dal questionario consuntivo 2020, pag. 7, l'Odr rappresenta che l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata e che la cassa vincolata utilizzata ex art. 195 Tuel non è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2020.

-nella relazione sul rendiconto 2021 a pag. 7: *"Il Revisore prende atto che alla data del 31.12.2021 risultano vincolati fondi presso il tesoriere e la Tesoreria provinciale per euro 327.693,51."* Ed invece, dal questionario consuntivo 2021 a pag. 27 *"Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio"* emerge un dato differente della cassa vincolata pari ad € 24.941,53.

-nella relazione sul rendiconto 2022 a pag. 23: *"Il Revisore prende atto che alla data del 31/12/2022 risultano vincolati fondi presso il tesoriere e la Tesoreria provinciale **per euro 1.202.367,99**"*, mentre dal questionario consuntivo 2022 a pag. 12 *"Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio"* emerge che la cassa vincolata è pari a zero.

-nella relazione sul rendiconto 2023 a pag. 23: *"Il Revisore prende atto che alla data del 31/12/2023 risultano vincolati fondi presso il tesoriere e la Tesoreria provinciale **per euro €***

880.179,10", mentre dal questionario consuntivo 2023 emerge che la cassa vincolata è pari a zero.

A seguito di richiesta istruttoria, il Comune di Mirto ha trasmesso:

- la determinazione del responsabile di settore n. 38 del 09/02/2022, avente ad oggetto la determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021, da cui risulta *"Di individuare la giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2022, siccome determinata, in €. 327.693,51."*;
- la determinazione del responsabile di settore n. 15 del 31/01/2023, avente ad oggetto la determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022, da cui risulta: *"Di individuare la giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2023, siccome determinata, in €. 142.013,21."*;
- la determinazione del responsabile di settore n. 43 del 16/02/2024, avente ad oggetto la determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2023, da cui risulta: *"Di individuare la giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2024, siccome determinata, in € 880.179,10."*

Come da richiesta istruttoria formulata, l'Ente ha altresì trasmesso il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2023, da cui emerge che la quota vincolata al 31/12/2023 è di un importo pari ad € 880.179,10 così come determinata dal responsabile di settore con determina n. 43 del 16/02/2024.

Alla luce dell'integrazione istruttoria l'andamento della cassa nel triennio 2021-2023 risulta il seguente:

TABELLA 21 - FONDO CASSA

	2021	2022	2023
Fondo cassa	24.941,53	1.060.354,78	853.097,55
di cui cassa vincolata	327.693,51	142.013,21	880.179,10
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	692.311,23	0,00	417.861,20
Anticipazioni inestinte al 31.12	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.632,74	0,00	0,00

La situazione del fondo cassa del Comune di Mirto denota anomalie e tensioni per cui appare opportuno raccomandare all'Odr di effettuare le verifiche di cassa di cui all'art. 223

del TUEL e di verificare la corretta contabilizzazione da parte dell'ente delle giacenze vincolate ed il rispetto dei vincoli ex art. 222 del Tuel.

Giova, inoltre, ricordare che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 10.1, prevede che “*gli enti locali, ai sensi di quanto previsto: [...] - dall'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti [...] - dall'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento, l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere comunicati al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*”.

Pertanto, l'Ente è tenuto ad adeguarsi al principio contabile sopra richiamato, la cui attuazione sarà oggetto di attenta valutazione nel prossimo ciclo di controllo.

8. Debiti fuori bilancio.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio, dalle relazioni dell'OdR sui rendiconti risulta quanto illustrato nella seguente tabella.

TABELLA 22- DEBITI FUORI BILANCIO

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2020	2021	2022	2023
-lettera a) - sentenze esecutive	0,00	0,00	92.946,23	22.799,78
-lettera b) - copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
-lettera c) - ricapitalizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	11.070,20	0,00	6.372,00	34.319,61
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti	11.070,20	0,00	99.318,23	57.119,39

Fonte:questionari ODR 2020,2021,2022 e relazione ODR 2023

Dai dati sopra riportati emerge la sussistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2020, 2022 e 2023, appartenenti alla tipologia di cui all'art. 194, comma 1, lett.a) e lett. e) TUEL.

Quanto ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2020, è emersa una discrasia – oggetto di specifica richiesta istruttoria – tra i dati indicati nel questionario consuntivo e la relazione Odr 2020 ove emergeva che l'Ente “non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. Si evidenzia che dopo la chiusura

dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio".

Dalla relazione relativa all'esercizio 2021, a pag.28, l'Odr testualmente afferma *"L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 1.541,00"*.

Nella relazione relativa all'esercizio 2022 (dalla quale sono stati estrapolati i dati indicati in seno alla tabella), l'Organo di revisione a pag. 23 rileva *"L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 99.318,23, detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5."*

Quanto all'esercizio 2023, i dati riportati nella superiore tabella sono stati estratti dalla relazione dell'Organo di revisione 2023 (v. pag. 34) in quanto il questionario 2023 non indicava alcun dato in merito ai debiti fuori bilancio, e l'Odr afferma testualmente *"L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso del 2023 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 57.119,39, detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5. Al 31.12.2023 non risultano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, né sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconosciuti in attesa di finanziamento"*.

In ordine alla richiesta di comunicare il dato corretto relativo ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno 2020, l'Ente, dopo aver preso atto del riepilogo dei dati esposti nella tabella, ha specificato che *"nell'esercizio 2020 si è provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL per € 2.391,20, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.07.2020. Con ulteriori delibere di Consiglio Comunale, nn. 7, 11 e 32 del 2020 sono state riconosciute le legittimità delle spese derivanti dall'esecuzione di interventi in somma urgenza, disposti con Ordinanze sindacali, per un totale di € 8.679,00, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del TUEL. Dalla somma di entrambi gli importi, si arriva al totale indicato nel Questionario dell'Organo di revisione per € 11.070,20, rilevato dalla Corte"*.

In ultimo, giova evidenziare che, nonostante l'Ente abbia confermato i dati di cui alla superiore tabella ai debiti fuori bilancio relativi all'esercizio 2023 (dati sui quali non era stata avanzata alcuna richiesta dal Magistrato istruttore) dall'attestazione del 19/01/2024

allegata al riscontro istruttorio, il Responsabile dell'area amministrativa attesta "l'insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2023".

Pertanto, appare dubbio -soprattutto alla luce della conferma dei dati da parte dell'Ente - se il Responsabile dell'Area amministrativa faccia riferimento all'insussistenza di debiti ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.

9. Indebitamento.

Avendo rilevato in sede istruttoria la mancata corrispondenza dell'indebitamento indicato nel questionario sul rendiconto 2023 e quello estratto dai prospetti della Cassa depositi e prestiti, l'Ente ha comunicato che i dati corretti sono quelli dallo stesso indicati nella tabella che segue:

TABELLA 23 – DEBITO CONTRATTO

DEBITO CONTRATTO		Importi (ICS)	Importi (CC.DD.PP)	Totale
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2022	+	170.891,11	488.104,94	658.996,05
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2023 (comprese le estinzioni anticipate)	-	15.517,98	25.972,39	41.490,37
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2023	+	-	-	-
Totale debito contratto	=	155.373,13	462.132,55	617.505,68

Fonte: riscontro istruttorio Ente

È stato riscontrato il rispetto del limite dell'indebitamento previsto dall'articolo 207 del TUEL, con le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il periodo 2021-2023, come da seguente tabella:

TABELLA 24 - INDEBITAMENTO

2021	2022	2023
3,45%	2,70%	2,44%

10. Recupero evasione tributaria

Con riferimento all'attività di recupero dell'evasione tributaria, si riportano di seguito i dati forniti dall'ente in sede istruttoria, relativi all'ultimo triennio esaminato.

TABELLA 25- RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Evasione tributaria	2021			2022			2023		
	Accert.nty	Risc.ni	% R/A	Accert.nty	Risc.ni	% R/A	Accert.nty	Risc.ni	% R/A
IMU/TASI	97.779,00	128,00	0%	34.203,00	183,00	1%	98.224,21	0,00	0%
TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Altri tributi	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Totale	97.779,00	128,00	0%	34.203,00	183,00	1%	98.224,21	0,00	0%

Fonte: riscontro istruttorio

Dai dati riportati in tabella emerge l'assenza di capacità di recupero dell'evasione tributaria da parte dell'Ente. In particolare, nel biennio 2021-2022 le riscossioni sono pari a zero come gli accertamenti, ad accezione delle entrate a titolo IMU/TASI.

Appare, pertanto, necessario che l'Ente intraprenda un'adeguata azione di contrasto all'evasione tributaria al fine dell'effettivo incameramento delle entrate proprie.

11. Tempestività dei pagamenti.

Con riguardo all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, dal portale Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente risulta che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulta il seguente:

TABELLA 26 – TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Anno	indicatore annuale di tempestività
2018	112 giorni
2019	150 giorni
2020	248 giorni
2021	233 giorni
2022	121 giorni
2023	115 giorni

Da quanto sopra, emerge il notevole ritardo nel pagamento dei debiti commerciali dopo la scadenza dei termini di legge.

A tale riguardo appare utile rammentare che la riduzione dei tempi di pagamento delle PA si pone tra le riforme abilitanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia si è impegnata a realizzare (Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie). Tale riforma, a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, fissa per le PP.AA. il raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento (30 giorni per gli Enti Locali) e di tempo medio di ritardo (pari a zero) entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026.

E' necessario, pertanto, richiamare l'Ente all'attuazione delle misure organizzative volte a intensificare il controllo sul rispetto dei tempi di pagamento, tra cui l'obbligo di assegnare ai responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali (art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13).

12. Organismi partecipati.

12.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Con riferimento alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n.175, risulta pervenuta al protocollo di questa Sezione la sola delibera consiliare n.39 del 28/12/2018 di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2017.

A seguito di nota istruttoria, l'Ente ha trasmesso le delibere di C.C., relative agli annuali piani di razionalizzazione delle società partecipate adottate, dal 2018 al 2023.

12.2. Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati.

Con riferimento alla conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati si rileva:

- l'incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate dal 2018 al 2023;
- la mancata asseverazione e conciliazione, da parte dei rispettivi organi di controllo dell'Ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. J D.lgs. n. 118/2011 per tutto il periodo 2018 -2023 (v. questionari consuntivi 2018-2023).

A tale riguardo, l'Ente ha riferito *“Per quanto attiene alla conciliazione dei rapporti con gli organismi partecipati, si evidenzia che nei confronti della SRR Messina e Provincia non risultano debiti/crediti reciproci in quanto l'Ente provvede regolarmente al pagamento delle quote dovute. L'Asmel chiede annualmente il pagamento delle quote spettanti e il Comune vi provvede. Per quanto attiene al rapporto con la Società Ato Me 1 in liquidazione, si evidenzia che detta società non svolge alcun servizio nei confronti dell'Ente che, anzi, è già tenuto al pagamento sia del servizio rifiuti alla ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sia della SRR Messina e Provincia che raccorda i vari Comuni del bacino in cui rientra il Comune di Mirto.*

Quest'ultima società non trasmette atti di riconciliazione debiti/crediti, avendo approvato da ultimo il bilancio del 2019".

13. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'ente ha comunicato che, nel periodo 2018-2023, ha superato i seguenti parametri di deficitarietà:

TABELLA 27 – PARAMETRI DEFICITARIETÀ SECONDO ENTE

n.	Indicatore	2018	2019	2020	2021	2022	2023
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No	Si	Si	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	No	No	No	Si	Si	Si
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	Si	Si	No	No	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	No	No	No	No	No	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	No	No	No	Si	Si	Si
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	No	No	No	No	No	No
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	No	No	No	No	No	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	No	No	No	No	No	No

Da quanto dichiarato dall'ente, non ricorre la condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 Tuel. Occorre, tuttavia, evidenziare, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023, il superamento dei valori soglia relativi ai medesimi parametri (n.1,2 e 5), che rivelano un graduale peggioramento della situazione economico-finanziaria. A tale riguardo, si richiama l'attenzione dell'ente ad un attento monitoraggio dei suddetti parametri, riservandosi la Sezione un approfondimento nei successivi controlli.

14. PNRR

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 8/2024 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, recante "Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-

finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", in sede controllo ai sensi della citata disposizione normativa è necessario rilevare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR al fine di intercettare l'avanzamento finanziario dei progetti alla data del 31.12.2023 e quello procedurale al 30.06.2024.

L'Ente ha ricevuto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021, risorse per PNRR e PNC. Nello specifico ha aderito agli avvisi PNRR per digitalizzazione e ha ricevuto finanziamenti transitati in PNRR per efficientamento energetico.

Dalla consultazione della banca dati REGIS tutti i progetti risultano conclusi ad eccezione dei seguenti:

TABELLA 28 – PROGETTI PNRR IN CORSO

codice misura	CUP	DESCRIZIONE	IMPORTO FINANZIATO	STATO
M1C1 Digitalizzazione e innovazione Sicurezza nella p.a. II.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	F71C22000080006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	47.427,00 €	ESECUZIONE
M1C1 Digitalizzazione e innovazione Sicurezza nella p.a. II.4.1 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	F71F22000370006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00 €	COLLAUDO

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione del Comune di Mirto (ME) sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato, infatti, in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato*

dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, esaminati il questionario e la relazione compilata dall'organo di revisione sui rendiconti finanziari degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul bilancio di previsione 2018-2025 del Comune di Mirto (ME).

ACCERTA

La presenza delle seguenti criticità sulle quali l'Ente è chiamato ad intervenire:

1. reiterato ritardo nell'approvazione dei vari documenti contabili;
2. disavanzo in tutti gli esercizi considerati
3. insufficiente accantonamento al fondo contenzioso
4. dubbi circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.
5. irregolare tenuta della giacenza di cassa vincolata;
6. bassa attività di recupero dell'evasione tributaria in tutto il periodo scrutinato, unitamente alla scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
7. elevato ammontare e anzianità dei residui attivi e notevole aumento dei residui in conto competenza nell'esercizio 2022 rispetto all'esercizio precedente;
8. elevato ammontare dei residui passivi;
9. dubbi sulla corretta contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale nell'esercizio 2022;
10. ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e notevole ammontare dei debiti pagati dopo la scadenza dei termini di legge;
11. incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
12. mancata asseverazione e conciliazione, da parte degli organi di controllo dell'Ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci.

INVITA

pertanto, l'ente a:

- rispettare i tempi di approvazione dei documenti contabili;
- prevedere il recupero del disavanzo come accertato dalla sezione;

- monitorare costantemente il contenzioso a proprio carico apponendo, al relativo fondo, l'accantonamento adeguato, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza;
- assicurare la corretta gestione di cassa e dell'apposizione dei vincoli ai sensi di legge;
- vigilare sulla riscossione dei residui attivi iscritti e mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di una impropria conservazione e della loro incidenza nella determinazione del risultato di amministrazione, nonché dei riflessi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- a potenziare l'attività di recupero dell'evasione tributaria;
- rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate;
- assicurare il pagamento dei debiti commerciali entro i termini di legge.

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Mirto (ME);

che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 08 aprile 2025.

L'ESTENSORE

Mara Romano

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in segreteria il 14 aprile 2025.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura